

**Oggetto: [Registro elenco progetti: n. 152/2021]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 sul progetto della società Iberdrola Renovables Italia S.p.A. relativo ad un *“Intervento di realizzazione di Impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica, Potenza Nominale 7.328,88 kWp, denominato “Montalto 7” nel Comune di Montalto di Castro (VT)”* – **Osservazioni alla Nota del Comune di Montalto di Castro prot. n. 34212/2023 del 13 ottobre 2023, acquisita al prot. REGIONE.LAZIO.REGISTROUFFICIALE.I.1120673.13-10-2023**

La società Iberdrola Renovables Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA: 06977481008), quale proponente dell’iniziativa in oggetto (di seguito, “Società”), con la presente formula le seguenti puntuali osservazioni, di fatto e diritto, volte a riscontrare la nota del Comune di Montalto di Castro, Settore V “Urbanistica – Edilizia” prot. n. 34212/2023 del 13 ottobre 2023.

A tal fine, appare innanzitutto opportuno rammentare che il presente procedimento è stato sospeso in ragione delle criticità rilevate dal Comune in sede di Tavolo tecnico tenutosi in 16 marzo 2022 e formalizzate nella nota prot. n. 7645/2022 di pari data e successivamente ribadite durante la seduta di Conferenza di servizi del 4 novembre 2022.

Nel dettaglio, invero, con nota prot. n. 7645/2022 il Comune aveva denunciato delle criticità *“nel contenuto della proposta collocativa”* dell’impianto, segnalando in particolare *“1- la prossimità dell’impianto alla strada SP 105; 2- l’inserimento in un contesto territoriale classificato dal PTPR quale paesaggio agrario di valore; 3- la presenza nell’area di impianto di coni visuali e percorsi panoramici tutelati dalla Tavola C del PTPR; 4- l’area di impianto e la cabina di consegna MT ricadono in aree coincidenti con lo Schema Regionale dei Parchi ex art. 46 della LR 29/1997 e secondo la DGR 11746/1993 e 1100/2002”*.

Di conseguenza, e alla luce di tali uniche criticità relative alla scelta ubicativa del progetto, il Comune aveva chiesto a Codesta Spett.le Amministrazione regionale l’archiviazione dell’istanza contenente la configurazione progettuale esaminata, ma aveva anche invitato la proponente *“a rivedere i criteri collocativi attraverso la individuazione di alternative territoriali anche previamente confrontabili con il Comune”*.

Alla seduta della Conferenza di servizi tenutasi il 4 novembre 2022, come si ricava dal relativo verbale, la Società ha quindi illustrato una nuova ipotesi progettuale volta a superare il dissenso emerso.

In particolare, la Società ha ipotizzato un arretramento medio di 15 m del fronte dei pannelli dalla strada, l'utilizzo di pannelli singoli invece di quelli doppi presentati con relativa diminuzione dell'altezza massima che passerebbe da 3 m a 2 m e la modifica della mitigazione, anch'essa arretrata di 15 m, prevedendo una siepe, utile alla schermatura dei pannelli al posto del fronte alberato che modifica la percezione del paesaggio. Dinanzi a tale nuova ipotesi progettuale, il rappresentante del Comune, nel ribadire le criticità già espresse, ha manifestato il proprio impegno a valutarla e la Società ha chiesto anche la possibilità di fare un sopralluogo congiunto con il Comune.

In data 6 dicembre 2022 si è quindi svolto il predetto sopralluogo congiunto, in esito al quale la Società ha ravvisato la necessità di svolgere delle verifiche tecniche per cercare di ottenere un'ottimizzazione del layout dell'impianto idonea a superare le predette criticità.

Pertanto, stante la complessità e i tempi tecnici connessi all'attività di aggiornamento della documentazione da sottoporre al vaglio della Conferenza di servizi, la Società ha formulato istanza di sospensione del procedimento, chiedendo a Codesta Spett.le Amministrazione di voler annullare la convocazione della terza seduta di Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 14 dicembre 2022.

Con nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICILAE.U.1263493.13-12-2022 Codesta Spett.le Amministrazione ha accolto l'istanza di sospensione del procedimento e annullato la terza e conclusiva seduta di conferenza prevista per la data del 14 dicembre 2022.

In un'ottica pienamente collaborativa con l'Amministrazione Comunale e nonostante l'aggravio in termini di tempi e costi per la Società, quest'ultima ha individuato una nuova area, parimenti libera da vincoli, distante 700 metri dalla SP 105 in cui delocalizzare il progetto in modo da superare le perplessità sollevate dal Comune in ragione della vicinanza ed asserita visibilità dell'impianto dalla SP 105 e che non risultavano superabili nemmeno a seguito degli accorgimenti proposti dalla Società in sede di CdS e nel corso del sopralluogo del 6 dicembre.

Con la nota dello scorso 13 ottobre 2023, che con la presente si riscontra, individuata la predetta nuova ipotesi localizzativa che ha fatto seguito all'apposito confronto avuto tra la Società e il Comune, quest'ultimo ha avanzato nuove ragioni per fondare la propria contrarietà nei confronti dell'iniziativa in oggetto.

In particolare, il Comune ha, per la prima volta, richiamato all'attenzione di Codesta Spett.le Amministrazione procedente la pendenza dinanzi al MASE di un procedimento di VIA avviato dalla Società per la realizzazione di un altro impianto fotovoltaico, denominato "Montalto Pescia", da ubicare nei Comuni di Montalto di Castro e Manciano.

Dunque, prima di passare all'analisi e alla controdeduzione delle argomentazioni spiegate dal Comune in relazione al procedimento avviato per "Montalto Pesca", appare opportuno porre in evidenza l'evoluzione della posizione mantenuta dal Comune nell'ambito dell'iter in oggetto. Nel dettaglio:

1. il procedimento è stato sospeso in ragione delle criticità, di carattere unicamente "localizzativo", sollevate dal Comune;
2. la Società ha individuato una alternativa territoriale volte a superare le predette censure di carattere localizzativo;
3. venute meno, con riferimento alla nuova ipotesi localizzativa, le criticità precedentemente rilevate, il Comune ha prospettato nuove ragioni ostative alla autorizzazione del progetto, connesse alla pendenza dinanzi dal MASE di un procedimento di VIA avviato dalla Società per la realizzazione del progetto fotovoltaico di "Montalto Pesca", da ubicare nei Comuni di Montalto di Castro e Manciano.

Ripercorse in tali termini le posizioni assunte del Comune nell'ambito del procedimento, devono a questo punto mettersi a fuoco le censure articolare dall'Amministrazione nella nota che con la presente si riscontra. In particolare, a dire del Comune, la circostanza che dinanzi al MASE pende il procedimento di VIA avviato per il progetto di "Montalto Pesca" sarebbe stata artatamente omessa dalla Società nell'ambito del procedimento autorizzativo pendente dinanzi a Codesta Spett.le Regione, al precipuo fine di eludere le norme che imporrebbero la valutazione cumulativa delle due istanze e di cui, pertanto, il Comune invoca l'applicazione.

Più nel dettaglio, il Comune, per un verso, ritiene, per la prima volta in questa fase, che l'istanza introduttiva del procedimento autorizzativo in oggetto andrebbe valutata cumulativamente, sotto il profilo del complessivo impatto paesaggistico ed ambientale delle iniziative, con l'istanza autorizzativa del progetto "Montalto Pesca" nonché *"con tutti i procedimenti riguardanti impianti FER, ad oggi, attivi e relativi all'area vasta"*.

Per altro verso, il Comune ritiene che la circostanza che i progetti fotovoltaici "Montalto 7" e "Montalto Pesca" siano riconducibili alla medesima Società integri, per ciò solo, la fattispecie elusiva dell'artato frazionamento delle potenze di un impianto che, in realtà, sarebbe unico e per il quale, pertanto, avrebbe dovuto essere attivato *"un solo iter autorizzatorio, immotivatamente duplicato così da assoggettare l'impianto di cui al procedimento 2 sopra individuato ["Montalto 7"] alla competenza della Regione Lazio, anziché del MASE"*.

Al fine di suffragare le proprie argomentazioni, il Comune richiama l'**articolo 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011**, l'**Allegato A della D.G.R. Lazio del 18 ottobre 2022**, l'**articolo 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011**, l'**articolo 29 del D.M. 23 giugno 2011**, nonché dei precedenti del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale.

Ebbene, dalla lettura delle stesse coordinate normative ed ermeneutiche richiamate dal Comune a sostegno delle proprie censure, appare evidente come le stesse non colgano nel segno e come, in particolare, non sia in alcun modo ravvisabile, nel caso concreto, la fattispecie elusiva contestata dall'Amministrazione comunale. Si proceda con ordine.

**I. Sulla asserita necessità di svolgere una valutazione ambientale cumulativa di Montalto 7, Montalto Pescia e tutti i “*procedimenti riguardanti impianti FER, ad oggi, attivi e relativi all’area vasta*”, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 e l’Allegato A alla D.G.R. Lazio del 18 ottobre 2022.**

Al fine di avvalorare le proprie conclusioni, il Comune prende le mosse dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 e l’Allegato A alla D.G.R. Lazio del 18 ottobre 2022.

Come noto, nonché testualmente riportato dal Comune, la riferita disposizione del D.lgs. n. 28/2011 demanda a Regioni e Province l’individuazione dei “*casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili **e localizzati nella medesima area o in aree contigue** sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale*”.

Ebbene, prima di passare all’analisi dello strumento con cui la Regione Lazio ha esercitato la riferita delega, non può mancarsi di rilevare come sia di palmare evidenza che lo stesso articolo 4 individua quale imprescindibile requisito dei progetti che, al ricorrere di ulteriori condizioni stabilite dalle Regioni e Province, devono essere valutati in termini cumulativi nell’ambito della VIA, la circostanza che i progetti siano “**localizzati nella medesima area o in aree contigue**”.

Tale presupposto, come si avrà modo di illustrare, è richiesto (e meglio precisato) anche da tutte le altre norme richiamate dal Comune con riferimento al divieto di artato frazionamento degli impianti nonché dalla giurisprudenza che ne ha fatto applicazione.

**Ebbene, appare opportuno sin da ora chiarire come tale presupposto non ricorra nel caso di specie, stante che i progetti “Montalto 7” e “Montalto Pescia” non insistono nella medesima area o in aree contigue, essendone prevista l’installazione rispettivamente nelle particelle catastali Foglio 40 Particella 139 e Foglio 10 Particelle 63, 229, 1, 74, 2, 155, 5, 65, 232, 9, 20, 23, 69, 17, 70, 16 tra loro distanti circa 6 km.**

A prescindere dalla insussistenza, nel caso di specie, del requisito della localizzazione dei progetti nella medesima area o in area contigua, deve evidenziarsi come, in ogni caso, del tutto inconferente si appalesi il richiamo operato dal Comune all’Allegato A alla DGR Lazio del 18 ottobre 2022.

Ed infatti, il passaggio testualmente riportato dal Comune, che contiene il riferimento alla necessità di tenere in considerazione il criterio del “*cumulo con altri progetti*”, è relativo alla individuazione dei progetti da sottoporre alla **Verifica di assoggettabilità a VIA**.

Invero, il D.M. 30 marzo 2015, espressamente richiamato dall'Allegato A alla DGR Lazio del 18 ottobre 2022, reca le “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome*”, che forniscono indirizzi e criteri esclusivamente per l'espletamento della predetta procedura di screening ambientale, ad integrazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali.

In particolare, tra i criteri ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini della sola identificazione dei progetti da sottoporre a screening, le Linee guida in parola inseriscono quello del “*cumulo con altri progetti*”, ritenendo che ogni singolo progetto debba essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, al precipuo fine di “*evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006*”.

Nel dettaglio, in linea con i superiori fini, il D.M. prevede che, al ricorrere delle condizioni del “cumulo” (che di seguito si espongono), le soglie dimensionali fissate per l'assoggettamento dei progetti alla procedura di screening subiscono un dimezzamento, con conseguente necessità di esperire la procedura di screening per gli impianti la cui potenza superi la soglia dimezzata.

**Dunque, appare evidente come il riferimento all'applicazione del criterio del “cumulo con altri progetti”, delineato dal D.M. 30 marzo 2015 e dall'Allegato A alla DGR Lazio del 18 ottobre 2022, non possa riguardare le iniziative della Società che sono entrambe state sottoposte al procedimento ambientale, maggiormente gravoso, della VIA.**

**In altri termini, nel caso di specie, il criterio del cumulo individuato dal D.M. 30 marzo 2015 e dall'Allegato A alla DGR Lazio del 18 ottobre 2022 non può assumere rilevanza in quanto, come detto, si tratta di un criterio che riguarda esclusivamente l'assoggettamento dei progetti alla procedura di screening ambientale, rispetto ai quale spiega l'effetto di dimezzare le soglie dimensionali fissate per l'assoggettamento a tale procedura di screening.**

Chiarita l'inconferenza della normativa richiamata dal Comune al caso di specie, appare comunque necessario rammentare come l'analisi degli impatti cumulativi sia stata ampiamente svolta nello Studio di impatto ambientale (paragrafo 9) in un areale di studio ritenuto significativo in termini di ricadute ambientali e paesaggistiche di tali progetti compreso in un raggio di 5 km dall'area di intervento.

**In detto areale non ricade il progetto “Montalto Pesca” che dista quasi 6 km dall’area di impianto del progetto in esame.**

Si rileva infine che il D.M. 30 marzo 2015, richiamato dall’Allegato A alla DGR Lazio del 18 ottobre 2022 cui fa riferimento il Comune nella nota cui con la presente si fa seguito, individua ai fini dell’esame del cumulo un’area ben più ristretta.

Il predetto DM precisa, invero, che il “cumulo con altri progetti” debba essere considerato *“in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:*

- *appartenenti alla **stessa categoria progettuale** indicata nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;*
- *ricadenti in un **ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;***
- *per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria” [la soglia dimensionale individuata per l’assoggettamento alla procedura di screening, non di interesse nel caso di specie].*

Con riferimento all’ambito territoriale rilevante ai fini dell’applicazione del criterio del “cumulo con altri progetti”, il D.M. specifica che *“Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l’ambito territoriale è definito da:*

***una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall’asse del tracciato);***

***una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell’area occupata dal progetto proposto)”.***

Inoltre, al fine di perimetrare l’ambito di applicazione del “criterio del cumulo” il D.M., come declinato nella pacifica giurisprudenza amministrativa, ha ulteriormente precisato che la valutazione sul cumulo ambientale dei progetti, appartenenti alla medesima categoria progettuale e insistenti in un’area compresa entro i limiti territoriali su indicati, debba essere effettuata con riferimento agli **impianti già esistenti (e quindi già realizzati)** nonché agli **impianti (solo) autorizzati (e quindi ancora da realizzare)**, **ovverosia quelli rispetto ai quali si è concluso positivamente il procedimento autorizzativo di volta in volta avviato.**

In tal senso, invero, le Linee guida prevedono che *“Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti **autorizzati** secondo le modalità più opportune a garantire un’agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate.*

Nella stessa direzione, il Giudice amministrativo, in recenti decisioni, ha ritenuto che *“occorre riferire il criterio in questione esclusivamente ai **progetti che abbiano già conseguito l’autorizzazione unica** e che, quindi, riguardano impianti che quasi certamente, salvo circostanze imprevedibili ed eccezionali, verranno realizzati; **non, quindi, ai progetti che abbiano ottenuto solo il provvedimento di VIA favorevole**, posto che gli stessi potrebbero non venire mai eseguiti. In caso contrario, verrebbe infatti frustrata la funzione della valutazione di impatto ambientale, che ha come obiettivo – come accennato – quello di evitare interferenze effettive tra impianti tali da determinare (con alto grado di probabilità) effetti negativi e significativi sull’ambiente”* (T.A.R. Sardegna – Cagliari, sez. I, 15 aprile 2014, n. 280).

Ancora, è stato affermato che *“al punto 4 dell’allegato IV bis si legge: “Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell’allegato V”, che, per come chiarito, fa più volte riferimento agli effetti del progetto che si cumulano con altri **progetti esistenti e/o approvati**”* (cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 1935).

Ed allora, dall’esame della normativa di riferimento sopra citata e delle pronunce menzionate, emerge che la valutazione circa l’effetto cumulo debba, in ogni caso, essere effettuata solo con riferimento agli impianti già realizzati e/o rispetto ai quali sia stato già rilasciato apposito titolo autorizzativo e non anche rispetto a quelli per i quali sia ancora in corso il procedimento di autorizzazione, quale esso sia.

**Ed allora, alla luce di tali considerazioni e trasponendole nell’ambito del più gravoso procedimento di VIA attivato dalla Società, appaiono evidentemente destituite di fondamento le argomentazioni svolte dal Comune secondo cui (i) per un verso la Società, nell’ambito del procedimento in oggetto, avrebbe artatamente “omesso oltreché la menzione anche la rappresentazione cartografica” dell’iniziativa “Montalto Pescia” e (ii) per altro verso l’istanza relativa all’impianto “Montalto 7” dovrebbe essere cumulativamente valutata indiscriminatamente con “tutti i procedimenti riguardanti impianti FER ad oggi attivi”.**

Ed infatti, dai chiarimenti forniti dalla giurisprudenza amministrativa si ricava come gli unici impianti rispetto ai quali possa essere effettuata una valutazione circa l’effetto cumulativo degli impatti ambientali attesi dalla relativa realizzazione ed esercizio siano quelli che sono già stati realizzati o che hanno ottenuto il provvedimento autorizzativo alla relativa realizzazione ed esercizio.

Al contrario, la giurisprudenza ha chiarito come non debbano essere tenuti in considerazione neppure gli impianti che abbiano già ottenuto un provvedimento di VIA favorevole.

**Ebbene, nel caso di specie, l’iniziativa “Montalto Pescia” pur riguardante un progetto appartenente alla medesima categoria progettuale del progetto “Montalto 7”, non solo non ricade nell’ambito territoriale rilevante ai fini dell’applicazione del criterio del “cumulo con altri progetti”, definito in una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall’asse del tracciato) essendo distante quasi**

**6 Km, ma non è stato realizzato né anche solo autorizzato, non avendo neppure ottenuto il provvedimento di VIA favorevole.**

**Di qui, dunque, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio del "cumulo con altri progetti" (anche ove ritenuto applicabile, ancorché i progetti siano stati assoggettati a VIA) di cui al D.M 30 marzo 2015 richiamato dall'Allegato A alla D.G.R. con cui la Regione Lazio ha esercitato la delega di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011.**

In altri termini, invero, alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente come non sia ravvisabile alcuna violazione o mancata applicazione della normativa di riferimento, stante che, correttamente, non può operarsi alcuna valutazione cumulativa degli impatti ambientali attesi dalla realizzazione e l'esercizio dell'impianto di Montalto 7 con quelli riconducibili alla realizzazione e l'esercizio di Montalto Pesca.

Con riferimento a *"tutti i provvedimenti riguardanti impianti FER"*, cui fa generico riferimento il Comune, sono stati puntualmente analizzati nel paragrafo 9 del SIA.

## **II. Sulla contestazione dell'"artato frazionamento" nei due progetti "Montalto 7" e "Montalto Pesca" della potenza di un'iniziativa fotovoltaica in realtà unica.**

Al fine di motivare la propria contrarietà nei confronti dell'iniziativa progettuale di cui in oggetto, il Comune ha poi affermato che la stessa sarebbe il frutto di una suddivisione di un unico progetto fotovoltaico di potenza superiore, artatamente realizzata dalla Società al fine di assoggettare l'impianto "Montalto 7" alla procedura di VIA di competenza regionale anziché alla procedura ambientale dinanzi al MASE, a cui pertanto, a dire del Comune, l'iniziativa di "Montalto 7" doveva essere soggetta unitamente all'impianto "Montalto Pesca".

Ebbene, anche rispetto a tale censura, è lo stesso tenore delle norme e delle pronunce giurisdizionali richiamate dal Comune che consente di sconfessare le argomentazioni svolte nella nota cui si fa seguito, confermando, al contrario, la palese insussistenza, nel caso concreto, dei presupposti dell'artato frazionamento denunciato dalla predetta Amministrazione.

Al riguardo, nessuna contestazione si intende formulare avverso l'osservazione, correttamente svolta dal Comune, secondo cui il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici, positivizzato solo con riferimento alla materia dell'incentivazione di tali impianti, per pacifica giurisprudenza costituisce un principio generale dell'ordinamento, che opera a prescindere da una espressa previsione normativa e che, dunque, trova applicazione anche in relazione a pratiche finalizzate a beneficiare di un iter autorizzativo più snello.



**Ciò che si contesta è invece l'assunto secondo cui, nel caso di specie, una fattispecie elusiva del divieto di artato frazionamento degli impianti sarebbe effettivamente sussistente.**

**Ed invero, appare evidente come gli elementi indicativi di una tale circostanza, come delineati dalle stesse norme e dalla giurisprudenza valorizzate dal Comune, difettino del tutto nel caso di specie.**

In tal senso, invero, valga rilevare come l'art. 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 3022, ai fini della ricorrenza della fattispecie dell'artato frazionamento (cui consegue la valutazione dei più impianti alla stregua di un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti artatamente scissi), valorizzi la circostanza che si versi in una ipotesi in cui vi siano *“più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile **e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue**”*.

**Ebbene, dalla lettura della superiore disposizione, appare già evidente come la riconducibilità di più iniziative fotovoltaiche al medesimo soggetto non sia sufficiente ai fini della ricorrenza della fattispecie elusiva di cui si discute, essendo indefettibile (come si ricava dall'utilizzo della congiunzione “e”) anche l'elemento della contiguità degli impianti, da intendersi quale localizzazione degli stessi nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue.**

Del resto, invero, appare evidente come condurrebbe ad esiti del tutto illogici ed irrazionali una impostazione secondo cui la sola riconducibilità di più iniziative al medesimo soggetto sarebbe per ciò solo indicativa di una fattispecie elusiva del divieto di artato frazionamento degli impianti.

Ed allora, posto che la verifica della sussistenza dei presupposti non può arrestarsi all'accertamento della riconducibilità di più iniziative al medesimo soggetto, essendo necessario che le iniziative siano altresì fisicamente contigue, appare già evidente come nel caso di specie non sia ravvisabile una ipotesi di elusione del divieto di artato frazionamento.

Ed infatti, come anticipato, le iniziative di “Montalto 7” e “Montalto Pescia”, lungi dall'insistere sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, si trovano in particelle catastale che si trovano ad una distanza tra loro di circa 6 Km.

A diverse conclusioni rispetto a quelle rassegnate non consente di addivenire la lettura dell'art. 29 del D.M. 23 giugno 2011, pure invocato dall'Amministrazione municipale.

A mente di tale ultima disposizione, invero, viene identificata quale elemento indicativo dell'artato frazionamento *“l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, indentificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/ AT per le connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione”*.

**Ebbene, anche tale elemento non ricorre nel caso di specie.**

Ed infatti, come puntualmente rappresentato nelle rispettive procedure autorizzative, l'allaccio dell'impianto "Montalto 7" è previsto alla stazione e-distribuzione "Camposcala 2" nel territorio del **Comune di Montalto di Castro (VT) – Regione Lazio**, mentre per l'iniziativa di "Montalto Pesca" la connessione dell'impianto alla RTN è previsto mediante collegamento in antenna a 132 kV con la sezione 132 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV, da realizzarsi nel territorio del **Comune di Manciano (GR) – Regione Toscana**, da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV Montalto-Suvereto.

Di qui, dunque, l'ulteriore dimostrazione dell'insussistenza di elementi sintomatici della unicità dell'iniziativa imprenditoriale, artatamente frazionata per conseguire benefici sul fronte dell'iter autorizzativo degli impianti risultati dall'artato frazionamento della potenza di un unico impianto.

A conferma delle superiori conclusioni non può mancare di richiamare proprio la pronuncia del Consiglio sez. II, del 18 gennaio 2023, n. 640, citata dal Comune nella nota cui con la presente si fa seguito.

Rispetto a tale sentenza, l'Amministrazione municipale precisa che il Consiglio di Stato ha chiarito che l'elemento connotante la fattispecie elusiva di cui si discute è la riconducibilità di più impianti ad un'“*unica iniziativa imprenditoriale*”.

Ebbene, già tale assunto è idoneo a sconfiggere la contestazione mossa dal Comune contro la Società.

Ed infatti, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato, fatto proprio dallo stesso Comune, ciò che rileva è l'unicità dell'INIZIATIVA imprenditoriale e non l'unicità dell'IMPRENDITORE a cui le distinte iniziative progettuali sono riconducibili.

E tale “unicità dell'iniziativa imprenditoriale”, lungi dal potersi desumere dalla mera “identità soggettiva” del soggetto proponente, deve desumersi da molteplici elementi che devono concorrere con l'identità soggettiva del proponente.

Ciò, invero, si desume dallo stesso impianto motivazione della sentenza citata dal Comune.

Ed infatti, deve innanzitutto premettersi come la fattispecie sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato riguardasse due impianti fotovoltaici di potenza appena inferiore a 50 kW, installati sulla medesima particella catastale (Foglio 45, particella 47 del Comune di Castelnuovo Cilento) e riconducibili al medesimo operatore che, per la relativa, contestuale, realizzazione del aveva presentato due distinte DIA e, per la relativa ammissione alla incentivazione, aveva presentato due distinte domande, tra l'altro rendendo, nelle dichiarazioni e domande, molteplici dichiarazioni non veritiere.

Alla luce della complessiva valutazione di tali elementi, il Consiglio di Stato ha ritenuto di “*ravvisare, sul piano sostanziale, un progetto complessivamente unitario*” e dunque che fosse stato “*operato un artato frazionamento di un'iniziativa economica unitaria, essendo stato considerato in maniera frazionata un progetto di investimento unitario, riferito a due impianti realizzati nello stesso sito, esprimenti complessivamente una potenza nominale superiore a 50 kW*”.

**Di qui, dunque, la palese differenza tra la fattispecie decisa dal Consiglio di Stato e quella relativa alle iniziative progettuali di “Montalto 7” e “Montalto Pescia”, rispetto alle quali è unicamente ravvisabile l’elemento - necessario ma non sufficiente ai fini della contestazione dell’elusione del divieto di artato frazionamento – della riconducibilità al medesimo operatore economico, escluso il quale non sussistono ulteriori elementi che potrebbero far pensare al fatto che, sul piano sostanziale, si tratterebbe di un progetto complessivamente unitario.**

A ciò si aggiunga ulteriormente come il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza in commento, nel ribadire come l’elemento dell’“unicità del sito” sia imprescindibile ai fini della contestazione dell’elusione del divieto di artato frazionamento, ha fornito un prezioso chiarimento della relativa nozione.

In particolare invero, il Consiglio di Stato ha precisato che *“quanto alla nozione di unicità del sito, lungi dall’essere indeterminata, si identifica nell’identità dell’area territoriale di installazione degli impianti, venendo integrata qualora due o più impianti siano tra loro prossimi e, dunque, siano concepibili come parti di un progetto unitario, teso al perseguimento del medesimo scopo concreto. Un tale presupposto può certamente riscontrarsi a fronte di impianti ubicati, come nel caso di specie, nella stessa particella, ma peraltro può inverarsi anche in presenza di particelle catastali contigue (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747 che valorizza proprio la localizzazione sulla medesima particella catastale o su particelle catastali contigue)”*.

Negli stessi termini si esprime, infine, la pronuncia della Corte Costituzionale da ultimo richiamata dall’Amministrazione Comunale.

Ed infatti, anche il Giudice delle leggi, chiamato a scrutinare una disposizione di una legge della Regione Basilicata che consentiva la valutazione cumulativa di progetti formalmente distinti ai fini del relativo assoggettamento ad un unico iter autorizzativo, **ha subordinato la legittimità costituzionale di tale previsione alla verifica in concreto della sussistenza di una relazione tra i progetti che si basi su “univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di un’unica centrale eolica ovvero fotovoltaica” e, dunque, di un’unica iniziativa (e non di un unico imprenditore), nei termini sopra chiariti.**

Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni, che si fondano sulle medesime coordinate normative ed ermeneutiche richiamate dal Comune, appare evidente come le relative argomentazioni siano infondate, stante che appare accertato che le iniziative “Montalto 7” e “Montalto Pescia”, per le relative caratteristiche sopra illustrate, non possono in alcun modo ritenersi sostanzialmente riconducibili ad un’unica centrale fotovoltaica.

\*\*\* \*\*

Ed allora, alla luce di tutte le superiori considerazioni, si ritiene di aver dimostrato l'erroneità delle osservazioni presentate dal Comune.

La Società resta in ogni caso disponibili a fornire ulteriori chiarimenti e/o integrazioni che dovessero essere ritenuti necessari.

Distinti Saluti

**Iberdrola Renovables Italia S.p.A.**

Legale Rappresentante

---